

# Fisco: conferme e proroghe della legge di stabilità

**Matteo Ferraris** *Responsabile dei servizi fiscali di Confindustria Alessandria*



*Si è concluso l'iter di formazione della legge di stabilità (e la connessa legge di bilancio), ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in cui è riproposta una serie di interventi di natura fiscale i cui termini temporali erano giunti a scadenza*

Prima di commentare le norme che hanno trovato una (sostanziale) proroga appuntiamo come da ormai un paio di anni la tecnica legislativa in materia finanziaria abbia proposto un disassamento temporale tra la vera e propria manovra, fatta coincidere con il tradizionale termine di redazione del documento di programmazione economico-finanziaria, e una manovra correttiva «a regime» (cosiddetta «di stabilità») proposta congiuntamente ad un intervento sul bilancio in corrispondenza del fine anno.

Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 1° gennaio 2011, ma alcune norme puntuali richia-

mate al comma 47 entrano in vigore il giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

## La proroga della detrazione del 55% (art. 1, comma 48)

La legge di stabilità conferma anche per l'anno 2011 la detrazione per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti: la proroga consente, pertanto, ai contribuenti di programmare con una certezza in più i lavori per la prossima stagione, studiando come ottimizzare la propria fiscalità personale.

La proroga al 31 dicembre 2011 lascia inalterate le regole base della detrazione, quali

- l'invio della documentazione all'Enea;
- l'invio all'Agenzia delle Entrate di un'apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento (protocollo n. 57639/2009) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

| Interventi   | Condizioni  | 1 - Importo agevolabile<br>2 - Importo massimo di detrazione<br>3 - Importo massimo <i>pro rata</i> |
|--|---|---|
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344)   | Dall'intervento deve conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'Allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al Dlgs n. 192/2005 | 1 - 181.818,18 €<br>2 - 100.000 €<br>3 - 10.000 €   |
| Riqualificazione energetica di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi (comma 345)              | L'intervento deve rispettare i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della tabella 3 allegata alla legge n. 296/2006  | 1 - 109.090,90 €<br>2 - 60.000 €<br>3 - 6.000 €   |
| Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (comma 346) | Installazione (non solo acquisto)   | 1 - 109.090,90 €<br>2 - 60.000 €<br>3 - 6.000 €   |
| Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 346)  | I nuovi impianti devono essere dotati di caldaie a condensazione e deve essere contestualmente messo a punto il sistema di distribuzione  | 1 - 54.545,45 €<br>2 - 30.000 €<br>3 - 3.000 €  |

| Agevolazione - anno             | Rate                                | Norma   |
|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| Importi relativi al 2007        | 3                                   | Articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296/2006   |
| Importi relativi al 2008        | Da 3 a 10 a scelta del contribuente | Articolo 1, comma 24, lettera b), della legge n. 244/2007 |
| Importi relativi al 2009 e 2010 | 5                                   | Articolo 1, comma 6, del DL n. 2/2009                     |
| Importi relativi al 2011        | 10                                  | Legge di stabilità 2010                                   |

Una significativa innovazione è, però, apportata all'agevolazione ed interessa la distribuzione temporale del *bonus*: sulle spese sostenute dal prossimo 1° gennaio la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali (anziché cinque) allineando i tempi di recupero delle due agevolazioni connesse all'edilizia (55 e 36%).

Al contrario del beneficio noto come «36%» non sono, però, previsti i tempi ridotti per la popolazione anziana. Si rammenta, infatti, che i contribuenti «over 75» possono dividere la detrazione cosiddetta «del 36%» in cinque anni e i contribuenti «over 80» in tre.

La diluzione (decennale) pur essendo meno vantaggiosa potrebbe essere apprezzata dai contribuenti con redditi medio bassi ovvero con imposta «Irpef» ridotta (anche per effetto dell'estensione ad opera della risoluzione n. 83/E/2010 degli importi detassabili nel lavoro subordinato privato), l'estensione della rateizzazione e la conseguente riduzione a metà della detrazione potrebbe consentire di rendere capiente l'imposta e recuperare pienamente il beneficio fiscale. Un punto di attenzione va prestato, poi, alle spese sostenute al termine del 2010 per lavori che proseguiranno al 2011. Per tali lavori «a cavallo» di due regimi occorre prestare molta attenzione al momento in cui le spese risultano sostenute (v. box sopra riportato).

### **Detrazione fiscale per carichi di famiglia per non residenti (articolo 1, comma 54)**

La legge di stabilità proroga di un anno la norma sperimentale, giunta ormai ad esaurimento, che prevedeva la detrazione fiscale «per carichi di famiglia» in favore dei soggetti non residenti (introdotta dall'articolo 1, commi da 1324 a 1326 della legge n. 296/2006).

Tale particolare agevolazione riconosce le detrazioni ex art. 12, Tuir, ai soggetti non residenti in Italia, a valere sui redditi assoggettati ad imposizione in Italia, ex art. 23, Tuir.

L'agevolazione è stata regolata dal Dm 2.8.2007, n. 149 che distingue le condizioni di accesso in relazione all'area geografica di provenienza.

### **Paesi inclusi nel Dm 4.9.1996**

1) Albania; 2) Algeria; 3) Argentina; [4) Armenia - eliminato]; 5) Australia; 6) Austria; [7) Azerbaijan - eliminato]; 8) Bangladesh; 9) Belgio; 10) Bielorussia; 11) Brasile; 12) Bulgaria; 13) Canada; 14) Cina; 15) Cipro; 16) Corea del Sud; 17) Costa d'Avorio; 18) Croazia; 19) Danimarca; 20) Ecuador; 21) Egitto; 22) Emirati Arabi Uniti; 23) Estonia; 24) Federazione Russa; 25) Filippine; 26) Finlandia; 27) Francia; [28) Georgia - eliminato]; 29) Germania; 30) Giappone; 31) Grecia; 32) India; 33) Indonesia; 34) Irlanda; 35) Israele; 36) Jugoslavia; 37) Kazakistan; [38) Kirghistan - eliminato]; 39) Kuwait; 40) Lettonia; 41) Lituania; 42) Lussemburgo; 43) Macedonia; 44) Malta; 45) Marocco; 46) Mauritius; 47) Messico; 48) Norvegia; 49) Nuova Zelanda; 50) Paesi Bassi; 51) Pakistan; 52) Polonia; 53) Portogallo; 54) Regno Unito; 55) Repubblica Ceca; 56) Repubblica Slovacca; 57) Romania; 58) Singapore; 59) Slovenia; 60) Spagna; 61) Sri Lanka; 62) Stati Uniti; 63) Sud Africa; 64) Svezia; [65) Tadzhikistan - eliminato]; 66) Tanzania; 67) Thailandia; 68) Trinidad e Tobago; 69) Tunisia; 70) Turchia; [71) Turkmenistan - eliminato]; 72) Ucraina; 73) Ungheria; [74) Uzbekistan - eliminato]; 75) Venezuela; 76) Vietnam; 77) Zambia

In particolare, per beneficiare delle detrazioni, i soggetti residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che sia incluso nella lista di cui al Dm 4.9.1996 devono attestare,

1. con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire delle detrazioni;
2. che il reddito complessivo del familiare, riferito all'intero periodo d'imposta, non superi euro 2.840,51;
3. di non godere di nessun altro beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia nello Stato di residenza o in qualsiasi altro Paese (art. 1, Dm n. 149/2007).

I soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli di cui sopra effettuano l'attestazione tramite documentazione originale prodotta dall'autorità consolare d'origine e asseverata dal prefetto competente o, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno

aderito alla Convenzione dell'Aja del 5.10.1961, tramite:

1. documentazione con apposizione dell'Apostille, oppure

2. documentazione originale validamente formata ed asseverata dal Consolato italiano nello Stato d'origine (art. 2, Dm n. 149/2007).

### Ulteriore vincolo

L'attestazione è parte integrante della dichiarazione di spettanza delle detrazioni (si veda *fac-simile* di dichiarazione) di cui all'art. 23, comma 2, lett. a), Dpr n. 600/1973 e, in sede di controllo, l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere ai soggetti beneficiari di esibire la certificazione rilasciata dall'Autorità fiscale dello Stato di residenza attestante la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1, Dm n. 149/2007.

#### **Fac-simile di integrazione della dichiarazione di spettanza delle detrazioni - A cura del sostituto**

Il dichiarante ha dimostrato che i soggetti per cui ha richiesto l'applicazione delle detrazioni detengono un reddito «mondiale» al lordo degli oneri deducibili non superiore a 2.840,51 euro mediante:

- autocertificazione

- altro (dettagliare) .....

Il dichiarante ha dimostrato di non fruire nel Paese di residenza di un sistema di agevolazione a favore dei carichi di famiglia mediante:

- autocertificazione

- altro (dettagliare) .....

Riferimento Archivio documenti prodotti a supporto .....

**Nota bene:** Per i lavoratori non residenti la presente dichiarazione scade il prossimo 31.12.2011

### Novità per gli acconti 2012

Si evidenzia come la nuova proroga abbia anche stabilito che il beneficio non rileva ai fini della determinazione dell'acconto d'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l'anno 2012.

### Ravvedimento operoso e sanzioni (art. 1, commi da 18 a 22)

La legge di stabilità ha rimodulato le percentuali di riduzione della misura delle sanzioni correlate al ravvedimento operoso: *a decorrere dal 1° febbraio 2011*, la misura delle sanzioni sono elevate da un decimo ad un ottavo, ripristinando, così, l'originario valore percentuale.

Analogo intervento è stato previsto per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:

- accertamento con adesione;

- acquiescenza;

- definizione agevolata delle sanzioni;

- conciliazione giudiziale e adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione.

Nei predetti casi la riduzione delle sanzioni è elevata dalla misura attuale - pari ad «un quarto (25%)» della sanzione ordinariamente irrogata - ad «un terzo (33%) della sanzione ordinariamente irrogata».

Infine in tema di conciliazione giudiziaria di una controversia tributaria, si innalzano le sanzioni da un terzo al 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo conciliato.

### Credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 1, comma 25)

La legge di stabilità risponde alle sollecitazioni del mondo dell'impresa che negli ultimi mesi ha lamentato l'assenza di interventi di sviluppo. La nuova norma introduce uno speciale credito d'imposta, nel limite di 100 milioni, in favore di imprese che *affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca*.

Il nuovo credito è concesso

- a favore di investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011;

- in misura percentuale (l'entità verrà stabilita con apposito decreto attuativo interministeriale);

- sotto forma di credito d'imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Il credito non concorre alla formazione del reddito e alla formazione della base imponibile Irap e non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

### Ulteriori interventi di programmazione «contabile»

Ulteriori interventi hanno effetto su materie di possibile interesse dei lettori della presente rivista:

**Cinque per mille (articolo 1, comma 40)** - Taglio alle risorse per il 5 per mille, principale esempio di sussidiarietà fiscale vigente: si scende per il 2011 da 400 a 100 milioni.

**Federalismo fiscale (articolo 1, comma 23)** - In vista dell'attuazione del federalismo fiscale, vengono aumentati compiti e risorse alle società «strumentali» Sose e all'Ifel, a cui è assegnato il compito di monitorare i conti e i costi della riforma.

**Borse di studio e prestiti d'onore (articolo 1, comma 26)** - Con un finanziamento pari a 100 milioni, per il 2011, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio.